



Decreto Dirigenziale n. 167 del 06/02/2014

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 18 - UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Salerno

Oggetto dell'Atto:

D. LGS. 152 ARTT. 208 E 269. AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 208, D. LGS. 152/06, DELL'IMPIANTO DI RECUPERO PER LA MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI UBICATO ALL'INTERNO DI UN CAPANNONE DI 1300 MQ ALLA LOCALITA' OSTAGLIO NEL COMUNE DI SALERNO RIPORTATO IN CATASTO AL FOGLIO 49 PARTICELLA 157 ED AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA, AI SENSI DELL'ART. 269 COMMA 2, D. LGS. 152/06.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- il D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., detta le norme in materia di gestione dei rifiuti;
- l'art. 208 del citato D. Lgs. 152/06 detta la procedura per l'approvazione dei progetti e autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- con deliberazione di Giunta n.1411 del 27.07.2007, la Regione Campania ha stabilito le procedure per l'approvazione dei progetti e autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- con D.G.R. n. 388 del 31.07.2012 la citata deliberazione n. 1411/07 è stata modificata;
- il Comune di Salerno, con sede legale in Via Roma, Legale Rappresentante il Sindaco pro tempore De Luca Vincenzo, nato a Ruvo Del Monte (PZ) il 08.05.1949, ha presentato:
 - in data 11.02.2010 prot. 0124067, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06, istanza di autorizzazione per la messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi, identificati con il codice CER 20.03.01, sul piazzale "B" dell'impianto ubicato in Località Ostaglio nel Comune di Salerno, riportato in Catasto al foglio 49 particella 157 per una superficie di 1300 mq;
 - in data 26.04.2013, prot. 0297816, istanza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art 269, comma 2, D. Lgs. 152/2006;
- in data 29.04.2013 si è tenuta la prima seduta della Conferenza di Servizi, convocata ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06, nel corso della quale si è preso atto dell'istanza alle emissioni in atmosfera presentata dal Comune il 26.04.2013 con prot. 0297816. Nel medesima seduta il rappresentante del Comune di Salerno ha chiesto di inserire quale endoprocedimento l'istanza presentata ai sensi dell'art. 269, D. Lgs. 152/06. La seduta si è conclusa con il rinvio della stessa per consentire agli Enti coinvolti nel procedimento la visione della documentazione relativa alle emissioni in atmosfera;
- in data 25.06.2013, si è tenuta la seconda seduta della Conferenza di Servizi, convocata ai sensi degli artt. 208 e 269 del D. Lgs. 152/06, conclusasi con il rinvio ad altra seduta e la richiesta di documentazione integrativa;
- in data 10.09.2013, si è tenuta la terza seduta della Conferenza di Servizi, conclusasi con il rinvio ad altra seduta e la richiesta di ulteriori integrazioni ;
- in data 11.10.2013, prot. 0700066, la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa;
- in data 22.10.2013, si è tenuta la quarta seduta della Conferenza di Servizi, conclusasi con il rinvio ad altra seduta su richiesta della Ditta per consentire alla stessa l'invio agli altri Enti assenti in Conferenza, coinvolti nel procedimento, la nota di rettifica dei quantitativi dei CER 20.03.01 per l'operazione R13;
- in data 31.10.2013, si è tenuta la quinta seduta della Conferenza di Servizi conclusasi con **parere favorevole**, ai sensi degli artt. 208 e 269, D. Lgs 152/06, con le prescrizioni di seguito riportate:
 - per quanto riguarda l'art. 269:
- il gestore, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, dovrà darne comunicazione alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
- il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in 60gg. a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al succitato termine, il gestore dovrà presentare una richiesta alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno nella quale dovranno essere descritti gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga ed indicato il nuovo termine per la messa a regime. La proroga s'intende concessa qualora la Regione non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
- dalla data di messa a regime decorre il periodo di 10 giorni di marcia controllata, nel corso dei quali il gestore è tenuto ad eseguire un campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati. Il campionamento dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il relativo flusso di massa;

- i rapporti di prova delle analisi relative al controllo delle emissioni atmosferiche dovranno essere redatti ai sensi delle norme tecniche adoperate e delle leggi vigenti e pervenire entro 30 gg dalla data di messa a regime degli impianti, alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
- stabilire che i controlli sulle emissioni siano effettuati almeno una volta all'anno, le cui risultanze dovranno poi essere trasmesse alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno;
- è fatto obbligo alla Ditta della tenuta dei registri di cui all'Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/06, nonché, in caso di installazione dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni, del registro di cui all'Appendice 3, Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/06;
- stabilire che le caratteristiche dei dispositivi di accessibilità e dei punti di misura e campionamento per la verifica dei limiti delle emissioni in atmosfera, siano conformi a quanto disposto dalla D.G.R.C. 4102/92 e dal D. Lgs. 152/06;
- il rilascio dei decreti autorizzativi, ai sensi degli artt. 208 e 269, D. Lgs. 152/06, è subordinato alla presentazione della seguente documentazione:
 - al pagamento delle spese istruttorie all'ARPAC, per il controllo alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269;
- è stata trasmessa, unitamente all'istanza per l'art. 269, relazione tecnica in cui sono indicati:
 - a) il ciclo produttivo;
 - b) le tecnologie applicate per prevenire l'inquinamento;
 - c) la quantità e qualità delle emissioni dell'impianto con i seguenti valori:

Punti di emissione	Provenienza	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	Flusso di massa (g/h)
E1	movimentazione rifiuti indifferenziati secchi	Polveri	0,69	34,50
		SOV	1,38	69,00

- l'impianto progettato, così come risulta dalla documentazione acquisita, non comporterà emissioni superiori ai limiti consentiti;
- a seguito della trasmissione del verbale della Conferenza di Servizi del 31.10.2013, con nota del 05.11.2013 prot. 756640 nulla di ostativo è pervenuto dagli Enti assenti alla Conferenza;
- l'ARPAC con nota acquisita il 11.12.2013, prot. 850963, ha trasmesso l'attestazione del versamento di € 526.16 effettuato dal Comune di Salerno a favore dell'ARPAC, per le spese dei controlli finalizzati previsti dalle deliberazioni di G.R. n. 750/04 e n. 154/07;

VISTO:

- la Legge Regionale n°10/1998;
- la D.G.R. n°4102/1992;
- la D.G.R. N°3466/2000;
- la D.G.R. n°286/2001;
- la D.G.R. n°5880/2002;
- la D.G.R. N°2210/2003;
- la D.G.R. n°750/2004;
- il D. Lgs. n°152/2006 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. n°154/2007;
- la D.G.R. n°778/2007;
- la D.G.R. n°1411/2007;
- la D.G.R. n°388/2012.

alla stregua dell'istruttoria compiuta dall' U.O.D. - Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno, nonché dell'attestazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente dell'Unità Operativa Dirigenziale,

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte di:

AUTORIZZARE il **Comune di Salerno**, con sede legale in Via Roma, Legale Rappresentante il Sindaco pro tempore De Luca Vincenzo, ai sensi dall'art. 208 del D. Lgs. 152/06, alla realizzazione di un impianto per la messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi, ubicato all'interno di un capannone di 1300 mq in Località Ostaglio nel Comune di Salerno, riportato in catasto terreni al foglio 49 particella 157, così come licenziato nella Conferenza di Servizi del 31/10/2013.

PRECISARE che:

- il Comune di Salerno dovrà effettuare presso l'impianto esclusivamente le operazioni di stoccaggio provvisorio, trasferimento e trasbordo dei rifiuti solidi urbani, per la messa in riserva [R13] di cui all'allegato C alla Parte IV del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., così come definiti dalla vigente normativa in materia, per il codice **CER 20.03.01**, per una quantità stoccabile di 195 t/die;
- i lavori dovranno iniziare e concludersi entro i termini previsti dal D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii., avente ad oggetto disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, previa comunicazione di inizio lavori al Comune e all'UOD di Salerno;
- il Comune di Salerno, al termine dei lavori, provvederà a darne comunicazione a questa UOD, trasmettendo, altresì, apposita perizia giurata di tecnico abilitato attestante la ultimazione dei lavori e la conformità con il progetto approvato;
- l'esercizio dell'impianto avrà inizio successivamente alla comunicazione da parte dell'Amministrazione Provinciale di Salerno attestante la corrispondenza dei lavori effettuati con il progetto approvato e dopo l'emanazione del decreto dirigenziale da parte dell' U.O.D. - Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno , previa presentazione della garanzia finanziaria di cui al punto 19 dell'allegato 1 al D.G.R. 1411/07;
- la quantità massima stoccabile di rifiuti, in ogni momento, così come indicato nella D.G.R.C. n.1411/07, non deve essere superiore a 1 mc per ogni 4 mq. di superficie (1300 mq/4= 325 mc/die);
- in fase di esercizio dovranno essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri;
- i rifiuti dovranno essere trattati e recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente ed in particolare:
 - senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
 - senza causare inconvenienti da rumori o da odori;
 - senza danneggiare il paesaggio;
- eventuali rifiuti pericolosi, che dovessero inavvertitamente entrare nell'impianto dovranno essere allontanati immediatamente verso gli impianti autorizzati al loro trattamento;
- il Comune, allo scadere della gestione, è tenuto a presentare un piano di ripristino ambientale, riferito agli obiettivi di recupero e sistemazione dell'area, in relazione alla destinazione d'uso prevista dall'area stessa. Il piano di ripristino ambientale dovrà avere la valenza di un piano di dismissione e riconversione dell'area previa verifica dell'assenza di contaminazione, ovvero in presenza di contaminazioni, dovrà prevedere la bonifica dell'area da attuarsi con le procedure e le modalità indicate dal D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

AUTORIZZARE, altresì il **Comune di Salerno**, ai sensi dell'art. 269, comma 2, del D. Lgs. 152/06, alle emissioni in atmosfera dell'impianto de quo, secondo il progetto approvato nella Conferenza di Servizi del 31/10/2013 in conformità al D. Lgs. n. 152/06, che modifica "ope legis" quanto disposto sulla fattispecie in esame dalla D.G.R. 286/01.

VINCOLARE l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera alle seguenti prescrizioni:

1. il gestore, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, dovrà darne comunicazione alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;

2. il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in 60gg. a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al succitato termine, il gestore dovrà presentare una richiesta alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno nella quale dovranno essere descritti gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga ed indicato il nuovo termine per la messa a regime. La proroga s'intende concessa qualora la Regione non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
3. dalla data di messa a regime decorre il periodo di 10 giorni di marcia controllata, nel corso dei quali il gestore è tenuto ad eseguire un campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati. Il campionamento dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il relativo flusso di massa;
4. i rapporti di prova delle analisi relative al controllo delle emissioni atmosferiche dovranno essere redatti ai sensi delle norme tecniche adoperate e delle leggi vigenti e pervenire entro 30 gg dalla data di messa a regime degli impianti, alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
5. **stabilire** che i controlli sulle emissioni siano effettuati almeno una volta all'anno, le cui risultanze dovranno poi essere trasmesse alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno;
6. che le copie delle risultanze dei controlli annuali dovranno essere custodite presso la sede dell'impianto a disposizione degli organi preposti ai controlli;
7. **fare obbligo** alla Ditta della tenuta dei registri di cui all'Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/06;
8. **stabilire** che le caratteristiche dei dispositivi di accessibilità e dei punti di misura e campionamento per la verifica dei limiti delle emissioni in atmosfera, siano conformi a quanto disposto dalla D.G.R.C. 4102/92 e dal D. Lgs. 152/06;
9. **fare obbligo** che siano sempre e comunque previste tutte le misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, tali da non alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell'aria, al fine di evitare pregiudizio diretto o indiretto per la salute;
10. **fare obbligo** che per la verifica ed il rispetto dei limiti di emissione siano utilizzati i metodi di prelievo, di analisi ed i criteri di valutazione previsti dalla normativa vigente;
11. **demandare**, ai sensi della Legge Regionale n°10/98 - art. 5, all'A.R.P.A.C., l'accertamento della regolarità, delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, se previsti, e l'invio delle risultanze dei controlli effettuati ai sensi delle Delibere di G.R. n.750/04 e n. 154/07 alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno.

PRECISARE, altresì, che la presente autorizzazione non esonera il Comune di Salerno dal conseguimento di eventuali autorizzazioni, pareri di competenza di altre Autorità, previsti dalla normativa vigente, per la realizzazione e l'esercizio dell'attività in questione. Si richiamano in particolare gli obblighi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro e igiene pubblica;

FAR PRESENTE che avverso il presente decreto è ammesso, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica.

NOTIFICARE il presente Decreto al Comune di Salerno con sede legale in Via Roma.

TRASMETTERE copia del presente decreto all'Amministrazione Provinciale di Salerno, all'A.R.P.A.C., alla Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema della Regione Campania, alla Sezione Regionale Albo Gestore Ambientali c/o CCIAA di Napoli.

INVIARE il presente decreto al Settore Bollettino Ufficiale per la pubblicazione.

Dr. Michele Palmieri